

# REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI CIMITERI COMUNALI

## INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI .....</b>	<b>3</b>
ART. 1 - COMPETENZE .....	3
ART. 2 - RESPONSABILITÀ ALL'INTERNO DEI CIMITERI.....	3
ART. 3 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI AL TRASPOSTO ED AL SEPPELLIMENTO.....	4
<b>TITOLO II - CIMITERI, SERVIZI, TIPOLOGIE SEPOLTURE.....</b>	<b>4</b>
ART. 4 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 5 - AMMISSIONE NEL CIMITERO .....	4
ART. 6 - AMMISSIONE NEI CIMITERI DI FRAZIONE E SUBURBANI.....	5
ART. 7 - CIPPI, LAPIDI SEPOLCRALI E ORNAMENTAZIONI VARIE IN CAMPO D'INUMAZIONE .....	5
ART. 8 - CAMERA MORTUARIA.....	6
ART. 9 - TIPOLOGIE SEPOLTURE.....	6
<b>TITOLO III - ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI .....</b>	<b>6</b>
ART. 10 - AVVISO DI SCADENZA SEPOLTURE .....	6
ART. 11 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	7
ART. 12 - OPERAZIONI CIMITERIALI – TARIFFE .....	7
ART. 13 - RACCOLTA OSSA E MATERIALI .....	7
<b>TITOLO IV - CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE - DIRITTI E OBBLIGHI.....</b>	<b>8</b>
ART. 14 - MODALITÀ CONCESSIONE LOCULI – CELLETTE OSSARI O CINERARIE.....	8
ART. 15 - MODALITÀ DI CONCESSIONE AREA O SEPOLTURA DI FAMIGLIA.....	8
ART. 16 - DURATA DELLE CONCESSIONI IN USO .....	9
ART. 17 - PROGETTO- COSTRUZIONE - MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA .....	9
ART. 18 - AVENTI DIRITTO DI USO DELLA SEPOLTURA.....	10
ART. 19 - CONSENSI PER SALME, RESTI O CENERI, NON AVENTI DIRITTO .....	10
ART. 20 - AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA O PER COLLETTIVITÀ .....	11
ART. 21 - OCCUPAZIONE POSTI LOCULI – SEPOLTURA CASSETTINE RESTI, CENERI.....	11
ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE - ESTINZIONE DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA.....	11
ART. 23 - REVOCA DELLA CONCESSIONE .....	11
ART. 24 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE .....	12
ART. 25 - SISTEMAZIONE DELLE SALME IN SEGUITO ALLA DECADENZA – SISTEMAZIONE AREE E SEPOLTURE.....	12
ART. 26 - RINUNCIA A CONCESSIONE IN USO DI SEPOLTURA – RIMBORSI.....	13
ART. 27 - VARIAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE .....	13
ART. 28 - DIVISIONE POSTI .....	14
ART. 29 - SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITÀ ANTERIORI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA .....	14
ART. 30 - TRASFORMAZIONE DURATA DELLA CONCESSIONE.....	14
ART. 31 - RIASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE.....	14
<b>TITOLO V - POLIZIA CIMITERIALE.....</b>	<b>15</b>
ART. 32 - ORARI.....	15
ART. 33 - DIVIETO DI INGRESSO – CHIUSURA PER CASI ECCEZIONALI.....	15
ART. 34 - RITI FUNEBRI.....	16
ART. 35 - DIVIETI SPECIALI .....	16
ART. 36 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI .....	17
ART. 37 - CIRCOLAZIONE VEICOLI .....	17

ART. 38 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE.....	17
ART. 39 - COSTRUZIONE SEPOLTURE PRIVATE .....	18
ART. 40 - ORNAMENTI ED EPIGRAFI – MANUTENZIONE .....	18
ART. 41 - IMPRESE DI COSTRUZIONE, PERMESSI, OCCUPAZIONE SUOLO PER ESECUZIONE LAVORI .....	19
ART. 42 - ESECUZIONE LAVORI: INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI – PERIODI LAVORATIVI .....	19
ART. 43 - COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - SOSPENSIONE DEI LAVORI .....	20
ART. 44 - VIGILANZA SU LAVORI ESEGUITI NEI CIMITERI- PARERI .....	20

**TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE .....** 20

ART. 45 - SANZIONI.....	20
ART. 46 - CAUTELE .....	20
ART. 47 - ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI.....	20
ART. 48 - DISPOSIZIONI DA ALTRI REGOLAMENTI, LEGGI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE .....	21
ART. 49 - REGOLAMENTO E ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.....	21

---

# TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

---

## **Art. 1 - Competenze**

1. Il presente Regolamento è compilato in conformità del Titolo VI del T.U.LL.SS. - Testo Unico delle Leggi Sanitarie – R.D. 27/7/1934, n. 1265, del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e della Legge Regionale Emilia Romagna n. 19/2004.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri comunali spettano al Sindaco.
3. Il Sindaco esercita poteri di vigilanza e di controllo, a norma delle vigenti leggi, sui cimiteri privati e su eventuali sepolture private fuori dai cimiteri.
4. In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai predetti fini.
5. L'organo preposto dell'A.U.S.L. vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
6. La Direzione dei Servizi Cimiteriali, organo operativo, risponde del proprio operato al Dirigente del Servizio comunale di appartenenza; detto Dirigente provvede all'emanazione degli atti secondo quanto stabilito dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto del Comune. Eventuali situazioni e atti non previsti dal presente Regolamento spettano al Dirigente responsabile del Servizio salvo che non si tratti di competenze della Giunta Comunale, o del Consiglio Comunale o di altra specifica autorità.
7. La Direzione dei Servizi Cimiteriali esegue le istruzioni impartite dai suddetti organi e autorità e in base a queste, in conformità con le norme in materia, organizza l'attività del servizio cimiteriale.
8. La Direzione dei Servizi Cimiteriali è responsabile del "Servizio di custodia dei cimiteri comunali" e si avvale, per lo svolgimento delle funzioni derivanti, del personale e dei mezzi ad esso messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
9. Il presente Regolamento ha validità ed applicabilità per i cimiteri comunali. I cimiteri privati dovranno dotarsi di proprio Regolamento, nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria, del T.U.LL.SS. e delle altre disposizioni in materia; detto Regolamento dovrà essere approvato previo parere della competente autorità sanitaria dell'A.U.S.L. e del Sindaco.

## **Art. 2 - Responsabilità all'interno dei cimiteri**

1. Il Comune, mentre ha cura perché all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni alle cose, non si assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego da parte dei visitatori di mezzi e strumenti posti a disposizione di questi (scale, ecc.).

### **Art. 3 - Adempimenti preliminari al trasposto ed al seppellimento**

1. Prima che sia iniziato il trasporto di una salma, di resti mortali, di ossa umane, di ceneri prodotte dalla cremazione, dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti in ordine alla dichiarazione e alla denuncia della causa della morte e/o del ritrovamento, al periodo di osservazione, all'autorizzazione al seppellimento ecc., così come previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria - D.P.R. n. 285/1990 e come da disposizioni del competente ufficio dell'A.U.S.L.

## **TITOLO II - CIMITERI, SERVIZI, TIPOLOGIE SEPOLTURE**

---

### **Art. 4 - Disposizioni Generali**

1. Al servizio del seppellimento dei cadaveri il Comune provvede con i cimiteri comunali; le salme potranno essere sepolte anche nei cimiteri privati parrocchiali, che sono gestiti e custoditi dai rispettivi proprietari, nel rispetto delle specifiche norme.
2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto disposto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. Ogni operazione compiuta nel cimitero - inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento salme, resti e ceneri ed altre operazioni riguardanti le salme - è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

### **Art. 5 - Ammissione nel cimitero**

1. Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i resti, ceneri ed ossa, delle persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, sono parimenti ricevute le salme (i resti, ceneri ed ossa) delle persone concessionarie, o comunque aventi diritto su sepoltura privata individuale o di famiglia.
3. Sono altresì ricevute le salme (i resti, ceneri ed ossa) di persone decedute in case di riposo o altre strutture residenziali per il ricovero stabile situate in altri comuni ed ivi aventi la residenza al momento della morte, purché fossero residenti nel Comune di Forlì fino all'ingresso nella struttura.
4. Nel rispetto della consuetudine locale, al fine di mantenere il legame con la comunità forlivese, compatibilmente con la ricettività del cimitero, possono essere accolte le salme (o resti mortali o ceneri) delle persone:
  - a) nate a Forlì;
  - b) che abbiano avuto la loro residenza nel comune;
  - c) che abbiano membri della propria famiglia, parenti od affini fino al 3° grado, già sepolti nel Comune di Forlì;


d) su domanda di familiari residenti nel Comune di Forlì.

### **Art. 6 -Ammissione nei cimiteri di frazione e suburbani**

1. Nei cimiteri delle frazioni e suburbani sono accolte le salme (resti, ceneri ed ossa) delle persone che avevano, in vita, residenza nei rispettivi territori o aventi diritto in una sepoltura in concessione.
2. Compatibilmente con la ricettività del cimitero la Direzione dei Servizi Cimiteriali, a richiesta, può autorizzare il seppellimento nei cimiteri di frazione o suburbani comunali di salme (resti, ceneri ed ossa) di persone già residenti nei rispettivi territori o in territori confinanti o che abbiano, in detti cimiteri, membri della propria famiglia già sepolti.
3. In via eccezionale, compatibilmente con la disponibilità delle sepolture, il Dirigente del Servizio, a richiesta, può autorizzare, in deroga, la sepoltura di salme (resti, ceneri ed ossa) di persone non aventi i requisiti di cui ai commi 1) e 2) del presente articolo, ma comunque residenti nel territorio comunale ovvero rientranti in una delle categorie di cui al comma 4 dell'art. 5.

### **Art. 7 - Cippi, lapidi sepolcrali e ornamentazioni varie in campo d'inumazione**

1. Le sepolture per le inumazioni devono essere eseguite nelle apposite aree secondo quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Ogni fossa dei campi comuni per le inumazioni deve essere contraddistinta da un cippo fornito dal Comune.
3. A richiesta, il privato – salvo quanto disposto dal Piano Regolatore Cimiteriale - può collocare lapidi, monumenti, decorazioni, e contorni fossa (bordatura con cordoli) delle dimensioni massime complessive come riportato nel seguente schema:



**Contorni fossa** (bordatura con cordoli) delle dimensioni massime di: lunghezza 170 cm e larghezza 70 cm, altezza 20 cm.  
**La superficie interna** deve rimanere permeabile per almeno 110 cm x 40 cm.  
**Nei primi 6 (sei) mesi** è consentita sola la collocazione di contorni fossa.

Nel caso in cui vengano collocate tali decorazioni, esse devono recare il nome, cognome e la data di morte del defunto ed il Comune è dispensato dall'iscrivere i dati sul cippo.

4. I materiali usati devono essere resistenti all'azione degli agenti atmosferici ed essere preventivamente autorizzati dalla Direzione dei Servizi Cimiteriali.
5. Sulla sepoltura in campo d'inumazione non è consentito porre oggetti esterni alla superficie del cippo/monumento e comunque altri oggetti che, riducendo la superficie permeabile esposta agli agenti atmosferici, possano in qualunque modo impedire o ritardare il processo di mineralizzazione delle salme. Potranno esservi collocati vasetti con piccoli fiori o piantine, purché decorosi e non ricoprenti l'intera superficie e, comunque,

rimovibili in qualsiasi momento, su motivata richiesta della Direzione dei Servizi Cimiteriali.

6. Gli uffici comunali competenti potranno disporre d'ufficio la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette, previa diffida ai titolari della concessione, salvo i casi di pericolo nei quali si procederà d'urgenza alla rimozione dei manufatti comunicandola successivamente ai titolari della concessione.

7. All'interno dei cimiteri possono essere presenti campi dedicati a specifiche categorie od orientamenti religiosi. In tale caso potranno essere richieste altre specifiche dimensioni o prescrizioni, da autorizzarsi da parte del Comune.

#### **Art. 8 - Camera mortuaria**

1. Il Cimitero deve essere dotato di camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono subito essere seppellite nel cimitero stesso o delle salme esumate od estumulate, in attesa di sistemazione definitiva.

#### **Art. 9 - Tipologie sepolture**

1. Il Cimitero deve disporre di aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione, ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria.

2. Le sepolture private possono consistere, in base alla disponibilità e fino ad esaurimento:

a) in loculi per tumulazioni singole o abbinate (a due posti), predisposti dal Comune in gallerie, portici, costruzioni a più piani, ecc, e costruiti sempre a norma del Regolamento di Polizia Mortuaria;

b) in tombe di famiglia a più posti, (tombini, sarcofagi, tombe prefabbricate, tombe nel porticato monumentale e in colombari, edicole funerarie, ecc.);

c) in cellette - ossari predisposte dal Comune per la custodia dei resti o ceneri, a uno o più posti;

d) in aree per la inumazione privata (diverse dalle aree comuni per maggiore durata o per specifica distinzione).

3. Il Piano Regolatore Cimiteriale (o i suoi stralci) determina le sepolture, l'ubicazione e la tipologia.

### **TITOLO III - ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI**

---

#### **Art. 10 - Avviso di scadenza sepolture**

1. Il Comune non è obbligato a comunicare con singoli avvisi le scadenze di sepolture in campo d'inumazione e quelle di sepolture in concessione a privati (loculi, tombe, ecc.).

2. Per la scadenza ordinaria delle sepolture in campo d'inumazione è pubblicato, all'ingresso del cimitero, l'avviso relativo alle esumazioni che verranno effettuate.

3. Nessun avviso è previsto per i concessionari di sepolture private, in quanto essi sono

tenuti a conservare copia dell'atto di concessione, nel quale è specificata la durata della stessa.

4. Se, scaduta la concessione o il termine dell'inumazione, il privato non provvede al rinnovo o ad altra sistemazione, la Direzione dei Servizi Cimiteriali disporrà per la raccolta dei resti delle salme, se queste risultano già mineralizzate, e per la loro sistemazione in ossario comune. I resti delle salme non ancora mineralizzate saranno reinumati in campo comune o avviati alla cremazione e le ceneri verranno sistemate in cinerario comune.

### **Art. 11 - Esumazioni ed estumulazioni**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono scaduto il turno ordinario di inumazione, fissato dal Comune, trascorsi almeno 10 anni dalla inumazione.

2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione, trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione.

3. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini per:

- a) ordine dell'Autorità giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura;
- c) avvio a cremazione.

4. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, previa autorizzazione del Dirigente competente o suo delegato, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune.

### **Art. 12 - Operazioni cimiteriali – Tariffe**

1. Le operazioni relative ai servizi interni ai Cimiteri, prestati a cura del Comune (tumulazioni, inumazioni private, estumulazioni, esumazioni straordinarie, ecc.) per vari tipi di sepolture, avvengono previo pagamento, secondo una tariffa deliberata dalla Giunta Comunale e secondo le modalità eventualmente meglio specificate in detto atto.

2. Nella deliberazione di cui al comma precedente la Giunta Comunale può disporre la gratuità del servizio per particolari tipologie.

### **Art. 13 - Raccolta ossa e materiali**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere sistemate a norma del Regolamento di Polizia Mortuaria.

2. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parti di salma, di indumenti, di oggetti, ad eccezione della Autorità giudiziaria.

3. I familiari possono ritirare eventuali oggetti preziosi o ricordi, con l'autorizzazione della Direzione dei Servizi Cimiteriali dopo che questa li abbia opportunamente catalogati; la ricevuta di consegna dovrà essere controfirmata dai familiari che provvedono al ritiro.

4. Alla scadenza della concessione della sepoltura privata, o al termine del periodo di inumazione, le opere e i materiali, che non sono richiesti dagli aventi diritto, passano in piena disponibilità del Comune.

## TITOLO IV - CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE - DIRITTI E OBBLIGHI

---

### **Art. 14 - Modalità concessione loculi – cellette ossari o cinerarie**

1. La sepoltura privata per singola salma (loculo in colombario), può concedersi di norma solo a decesso della persona cui è destinata, su richiesta dei familiari o comunque dei richiedenti che ne hanno titolo.
2. Si può rilasciare la concessione della suddetta sepoltura, in base alla disponibilità dei loculi nel cimitero, a decesso non avvenuto, a persona che abbia almeno 65 anni, quando questi dimostri con opportuna documentazione di non avere parenti ed eredi che possano provvedere al momento del decesso. In tale caso è applicata la tariffa in vigore al momento della concessione: il periodo di concessione decorre dalla data dell'atto relativo e la concessione di sepoltura singola è vincolata alla futura tumulazione della salma indicata nella concessione e non può essere trasferita a terzi.
3. Nel caso di coppia di coniugi o di parenti stretti entro il secondo grado, al momento del decesso di almeno una delle due persone destinate, si può rilasciare la concessione di un loculo a due posti (abbinato) quando il cimitero ne ha la disponibilità e secondo le modalità sopra riportate.
4. Compatibilmente con la disponibilità del cimitero, l'Amministrazione Comunale si riserva di affidare in concessione d'uso a privati uno o più loculi, anche a decesso non avvenuto, per una durata non superiore a 99 anni; tali concessioni vengono considerate sepolture di famiglia.
5. La concessione d'uso di cellette ossari o cinerarie può disporsi di norma solo nel caso di immediata occupazione, salvo quanto già previsto, e con le stesse modalità per la concessione di loculo in colombario nel caso di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate dietro presentazione di apposita domanda presso gli Uffici Cimiteriali applicando il tariffario vigente, stabilito con deliberazione di Giunta Comunale.

### **Art. 15 - Modalità di concessione area o sepoltura di famiglia**

1. La concessione di un'area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per la collettività, o la concessione d'uso di sepolture di famiglia per una durata non superiore a 99 anni, può disporsi in ogni tempo, secondo la disponibilità del Cimitero e subordinatamente alle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale, a persone, enti, comunità; può essere concessa anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto la divisione dei posti – loculi, se richiesto.
2. La concessione di un'area o sepoltura di famiglia può farsi anche a persone non residenti nella frazione in cui ha sede il cimitero comunale, esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) persone residenti in frazioni o località prive di Cimitero Comunale, a condizione che siano limitrofe o confinanti con la frazione sede del Cimitero;
  - b) persone residenti in frazioni o località di altri Comuni confinanti con la frazione sede del cimitero che siano già stati residenti nella frazione stessa o che abbiano parenti in linea retta e/o collaterale nella stessa frazione.

3. La concessione non può essere fatta a persone o a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
4. La concessione deve risultare da apposito atto scritto che deve almeno indicare:
  - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
  - b) la durata;
  - c) la/e persona/e concessionaria/e e, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore;
  - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro individuazione;
  - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso cui è soggetta la concessione.
5. Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione, in rapporto all'area, all'opera, ai posti, compresa la possibilità di realizzare adeguato ossario.
6. Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve versare il corrispettivo di concessione così come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.
7. Il concessionario può fare uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impegnare per esigenze del Cimitero.
8. Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate secondo le modalità descritte al successivo articolo 31 sulla riassegnazione delle sepolture.

#### **Art. 16 - Durata delle concessioni in uso**

1. Le concessioni in uso dei loculi hanno di norma le seguenti durate:
  - a) non più di anni 30 in caso di occupazione immediata con singola salma o con due salme se si tratta di un loculo abbinato;
  - b) non più di anni 50 nel caso che il loculo non venga immediatamente occupato e cioè nei casi espressamente previsti nei commi 2 e 3, del precedente articolo 14.
2. La concessione di cellette ossari o cinerarie ha durata non superiore ad anni 50.
3. La concessione in uso di tombe di famiglia o di aree per la costruzione di tombe di famiglia o per collettività ha durata non superiore ad anni 99.
4. Tutte le concessioni possono essere rinnovate, da parte degli aventi diritto, alla loro scadenza o anche prima per precisi e giustificati motivi (es. meno di anni 3 dalla scadenza, esecuzioni testamentarie, ecc); detto rinnovo è concesso dal Dirigente del Servizio, tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva di fissare con apposita deliberazione le durate delle concessioni in uso e relativi rinnovi, nei limiti posti dal presente articolo.

#### **Art. 17 - Progetto- costruzione - manutenzione della sepoltura**

1. La concessione d'uso di un'area per la costruzione di sepoltura privata impegna il concessionario (privato o ente) ad avanzare la necessaria richiesta di concessione o autorizzazione edilizia al Comune di Forlì entro 90 giorni solari dal pagamento del corrispettivo di concessione, pena la decadenza della suddetta concessione in uso

dell'area, con la restituzione del solo corrispettivo di concessione d'uso versato, salvo che non siano dimostrati precisi e giustificati motivi che hanno determinato il ritardo o che sia formalmente specificato un termine diverso nell'atto di concessione.

2. Qualora l'area al momento della concessione non sia ancora disponibile, il termine di 90 giorni decorre dalla effettiva disponibilità dell'area.

3. Il progetto dovrà essere approvato in conformità delle leggi, del Regolamento di Polizia Mortuaria e delle vigenti norme edilizie; dovrà indicare il numero dei posti salma e dovrà essere compatibile con le strutture già presenti nel cimitero e adeguato alla sacralità del luogo.

4. I concessionari devono mantenere, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato la sistemazione della sepoltura, le lapidi, i manufatti, gli spazi verdi, ecc.

5. In difetto di tali doveri, il Dirigente competente, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza della concessione di cui l'articolo 24.

### **Art. – 18 - Aveni diritto di uso della sepoltura**

1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia secondo la discendenza *iure sanguinis*, in linea retta del concessionario, salvo particolari limitazioni o estensioni disposte dallo stesso concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, ferme restando diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. A tali effetti, si intendono facenti parte del gruppo familiare del titolare: il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti sempre in linea retta.

3. Nessun atto potrà essere contrario alla volontà ufficialmente espressa dal concessionario di origine.

4. Nella concessione a collettività, il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

5. Il concessionario d'origine può stabilire, nell'atto di concessione in uso, particolari ampliamenti o restrizioni di diritti alla sepoltura per chiunque.

6. Nel caso di più concessionari d'origine, tali norme si intendono riferite a tutti i concessionari.

### **Art. 19 - Consensi per salme, resti o ceneri, non aventi diritto**

1. Su domanda del titolare della concessione o, se la sepoltura è indivisa fra varie persone, col consenso di tutti i concessionari o del loro rappresentante designato con le modalità descritte all'art. 28 c.2 del presente regolamento, potrà essere consentita in qualunque tempo la tumulazione nella tomba di famiglia di salme (resti o ceneri) di persone che risultino legate alla famiglia stessa da speciali vincoli di gratitudine, di parentela o affinità. Il consenso può essere dato anche a favore di viventi e registrato a fascicolo.

2. Al rilascio dell'autorizzazione provvede il Dirigente del Servizio previo pagamento dell'apposito corrispettivo fissato a tariffario.

## **Art. 20 - Ammissione in sepoltura di famiglia o per collettività**

1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi, e che non abbiano manifestato intenzione contraria al proprio seppellimento nelle sepolture medesime.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri ai sensi dello statuto relativo; l'ente o la comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione, nonché la richiesta di seppellimento.
3. Nessun atto inerente al diritto sul sepolcro è permesso ogni qualvolta sia manifestato dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di qualche avente diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura e sul sepolcro sono comunque di competenza del Giudice Ordinario.
4. L'Amministrazione Comunale e i suoi uffici nell'accoglimento delle suddette richieste sottintendono che, comunque, sono sempre fatti salvi i diritti di altri aventi titolo sul sepolcro e quelli dei terzi e che la responsabilità di eventuali violazioni è a completo carico del richiedente.
5. Salvo diverse disposizioni del concessionario di origine, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *iure sanguinis* è dato dall'ordine di preminenza.

## **Art. 21 - Occupazione posti loculi – Sepoltura cassette resti, ceneri**

1. I posti loculi si ritengono occupati solo nel caso vi siano salme contenute in feretri grandi. La sepoltura di cassette di resti o ceneri o prodotti abortivi non costituisce, amministrativamente, occupazione di posto - loculo.

## **Art. 22 - Divieto di cessione - Estinzione dei membri della famiglia**

1. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura o, nel caso di concessione di un'area, il diritto a costruire e ad utilizzare la sepoltura; tali diritti non sono commerciabili, trasferibili o comunque cedibili. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Estinti i membri delle famiglie concessionarie o cessato l'intero corpo morale o ente, la tomba rimane chiusa fino allo scadere della concessione, a meno che la struttura non risulti in uno stato di incuria e abbandono che determini pericolo per la incolumità e igiene pubblica, tale da rendere necessaria l'applicazione del comma 1, punto b) dell'articolo 24

## **Art. 23 - Revoca della concessione**

1. Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria, è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento e modificazione topologica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico e di salvaguardia della pubblica incolumità.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere verrà revocata dal Dirigente competente (previo accertamento dei relativi presupposti) e verrà concessa agli aventi diritto, se reperibili, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicata

dall'Amministrazione Comunale, rimanendo a carico di quest'ultima le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario, ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni; la pubblicazione dovrà terminare almeno un mese prima del giorno fissato per la traslazione delle salme, reso noto con la stessa pubblicazione. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 24 - Decadenza della concessione**

1. La decadenza della concessione di una sepoltura (loculo, tomba di famiglia, celletta/ossario) può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) per inosservanza della prescrizione di cui al comma 1 dell'art. 17 (cioè per mancata presentazione della richiesta di concessione o autorizzazione edilizia per la costruzione nei termini fissati nell'atto di concessione);
- b) quando una sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti al comma 4 dell'art. 17;
- c) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione e, per quanto relativo, dal presente Regolamento;
- d) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta;
- e) quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro o di speculazione;
- f) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nei casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

3. La decadenza di cui al comma 1 punti a) e d) dà luogo alla restituzione di una parte del corrispettivo della concessione in uso, versato al Comune, determinata secondo quanto previsto al successivo art. 26.

#### **Art. 25 - Sistemazione delle salme in seguito alla decadenza – sistemazione aree e sepolture**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente competente disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo d'inumazione o *alla cremazione*, ossario comune, cinerario comune o, se del caso, per la loro conservazione distinta.

2. Dopo di che, il Comune disporrà per la demolizione delle opere o, se necessario, opportuno e conveniente, per il loro restauro; le aree, i materiali e le opere resteranno nella piena disponibilità del Comune; l'area o la sepoltura potranno essere riassegnate a nuovi concessionari.

## **Art. 26 - Rinuncia a concessione in uso di sepoltura – rimborsi**

1. Uno o più concessionari possono rinunciare, per sé o i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione in uso fino alla naturale scadenza.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione della sepoltura da parte di tutti i concessionari, e solo in presenza di manufatti liberi da salme o resti, il Comune ha facoltà di disporre il rimborso di una quota della tariffa vigente al momento della rinuncia o del valore determinato da apposita stima da parte di Ufficio tecnico comunale (in rapporto all'ubicazione, ai posti disponibili ed allo stato delle opere), secondo le modalità riportate in apposita deliberazione di Giunta Comunale.
3. Nel caso di sepoltura a tomba di famiglia il rimborso è condizionato allo stato di manutenzione del manufatto, il cui valore a stima dovrà essere superiore o almeno uguale al valore a tariffa del "solo" terreno.

## **Art. 27 - Variazione della titolarità della concessione**

1. In caso di decesso del titolare di sepoltura, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 18, sono tenuti a darne comunicazione agli uffici della Direzione dei Servizi Cimiteriali, richiedendo contestualmente la variazione in favore degli aventi diritto e designandone uno quale rappresentante nei confronti del Comune secondo le modalità descritte all'art. 28 c.2 del presente regolamento. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente l'ultima sepoltura, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
2. Nel caso di morte del concessionario o, nel caso di più concessionari di origine, di morte di tutti i concessionari, quando non esistano discendenti in linea retta, si può provvedere all'assegnazione della sepoltura ai familiari secondo il seguente ordine:
  - a) agli eredi istituiti, che dovranno comprovare tale loro qualità con estratto del testamento;
  - b) ai fratelli e alle sorelle (linea collaterale) dell'originario concessionario;
  - c) al coniuge non legalmente separato (che ha comunque il diritto d'uso della sepoltura);
  - d) ai parenti in linea collaterale secondo l'ordine di grado dell'originario concessionario fino al 5° grado, purchè residenti nel comune di Forlì;
  - e) agli affini fino al 3° grado, purchè residenti nel comune di Forlì.I familiari/eredi suddetti, prima del rilascio della concessione, devono produrre apposita dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da cui risulti la non sussistenza in vita di discendenti in linea retta del concessionario o dei concessionari, nonché assumersi l'onere dell'eventuale necessario adeguamento delle sepolture alla normativa vigente in materia entro 18 mesi dalla data del contratto di assegnazione, eventualmente prorogabili di un ulteriore analogo periodo.
3. Nei casi di subentro di cui al comma 2, il contratto di concessione, se ad uso perpetuo, viene trasformato, con decorrenza dalla data del contratto stesso, con scadenza:
  - a) novantanovenne nel caso di tomba di famiglia;
  - b) cinquantennale nel caso di celletta/ossario;

c) trentennale nel caso di loculo.

4. La concessione di cui al comma 2, avente lo scopo di perseguire il massimo utilizzo delle tombe esistenti ed evitare la presenza di sepolcri in stato di abbandono, viene rilasciata senza corrispettivo di concessione e previa rinuncia a rimborso in caso di decadenza o retrocessione.

5. Il titolare di sepoltura che modifica il proprio indirizzo deve darne comunicazione agli uffici della Direzione dei Servizi Cimiteriali, che ne tiene nota nel fascicolo della sepoltura.

### **Art. 28 - Divisione posti**

1. Nel caso di più titolari di una concessione, essi possono, concordemente, richiedere la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa (se ciò non risulta già nell'atto di concessione).

2. La richiesta, redatta nella forma dell'istanza in applicazione del DPR n. 445/2000, deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da ognuno di essi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia (per sé e per i propri aventi causa) del diritto di sepoltura.

4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

### **Art. 29 - Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al Regolamento di Polizia Mortuaria**

1. Le sepolture di famiglia e per collettività, anteriori al nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni prevista dai Regolamenti generali e locali in vigore all'atto di concessione stessa.

2. La relativa concessione può tuttavia essere revocata o dichiarata decaduta, secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria e del presente Regolamento.

### **Art. 30 - Trasformazione durata della concessione**

1. Se sulla sepoltura in concessione d'uso superiore a 99 anni vengono effettuati lavori edilizi che comportino una nuova concessione d'uso per un'area superiore ad 1/5 dell'area già in concessione e la costruzione di nuovi posti loculi, combinandosi questi due elementi, la nuova concessione di un'area determina l'automatica modifica di quella originaria in concessione d'uso novantanovenne a partire dalla data della trasformazione.

### **Art. 31 - Riassegnazione delle sepolture**

1. Le aree e manufatti rientrati nella disponibilità dell'Amministrazione secondo quanto previsto ai precedenti articoli 24 e 26 sono riassegnati in concessione secondo le modalità

di seguito riportate.

2. Le sepolture a loculo e a celletta ossario o cineraria vengono riassegnate con le procedure di cui all'articolo 14 comma 6.

3. Le tombe di famiglia possono essere nuovamente concesse nello stato di fatto e di diritto in cui esse sono. L'Amministrazione comunale stabilisce i corrispettivi di concessione dei manufatti in relazione alla superficie occupata e al valore del manufatto nello stato di fatto in cui esso versa.

4. La riassegnazione della concessione delle tombe di famiglia avviene con le procedure previste per il rilascio dei loculi annuali per tutte le tombe con valore non superiore ad un importo limite tariffario stabilito con deliberazione di Giunta comunale.

5. La riassegnazione della concessione delle tombe di famiglia con valore superiore all'importo limite di cui al comma precedente avviene con procedure di evidenza pubblica, garantendo la più ampia diffusione degli avvisi pubblici relativi, attraverso pubblicazione all'albo pretorio e al sito istituzionale dell'Ente per non meno di 30 giorni, e con assegnazione al concorrente che abbia proposto l'offerta economicamente più elevata. Le sepolture non oggetto di assegnazione al termine delle procedure suddette vengono riassegnate secondo le procedure di cui al comma precedente con il corrispettivo di concessione posto a base di gara.

## TITOLO V - POLIZIA CIMITERIALE

---

### **Art. 32 - Orari**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. La visita fuori orario è subordinata al permesso della Direzione dei Servizi Cimiteriali la quale fisserà anche le modalità per un regolare accesso e deflusso dei visitatori.
3. Nel pomeriggio o nei giorni festivi, presso il Cimitero Urbano monumentale, non vengono effettuate né tumulazioni né inumazioni, quindi i funerali sono accettati solo nei giorni feriali e nelle ore del mattino fino a 30 minuti dall'orario di chiusura, quando previsto, o comunque fino alle ore 12,00, per poter consentire la sistemazione, almeno provvisoria, del feretro.
4. Le salme arrivate al Cimitero Urbano Monumentale di pomeriggio, nei giorni festivi o fuori orario saranno poste dal portiere, coadiuvato dall'incaricato del trasporto, in camera mortuaria e tumulate o inumate nella mattinata successiva non festiva.
5. Nei cimiteri frazionali i funerali si svolgono anche di pomeriggio, ma non nei giorni festivi, salvo diverse disposizioni del Sindaco.
6. Il Sindaco, nella ricorrenza di più di due giornate di festività consecutive o di rilevanti e documentati problemi igienico sanitari, può disporre deroghe agli orari di apertura dei Cimiteri comunali rispetto a quanto previsto nel presente regolamento.

### **Art. 33 - Divieto di ingresso – chiusura per casi eccezionali**

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
  - a) ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza e a quelle vestite in modo indecoroso o in condizioni

in contrasto, comunque, con il carattere del cimitero;

c) alle persone in gruppi numerosi, non a seguito di funerale o cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione della Direzione dei Servizi Cimiteriali;

d) a chiunque, quando la Direzione dei Servizi Cimiteriali per motivi di ordine e di sicurezza per il pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

### **Art. 34 - Riti funebri**

1. Nell'interno del Cimitero è permesso lo svolgimento di cerimonie funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa Cattolica, di altre confessioni religiose o di rito laico non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2. L'organizzazione dei suddetti riti è a carico del richiedente.

3. Per lo svolgimento di funzioni funebri all'interno del Pantheon del Cimitero Urbano, il richiedente dovrà prendere accordi con gli uffici della Direzione dei Servizi Cimiteriali per la verifica e il coordinamento nel caso di richieste concomitanti. L'uso del Pantheon è gratuito.

### **Art. 35 - Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, chiedere l'elemosina, sostare con bandiere o vessilli simbolo di fede politica oltre il tempo necessario per lo svolgimento del funerale per il quale sono stati richiesti;
- b) introdurre animali e cose irriverenti per la sacralità del luogo, salvo quanto previsto al comma 3 e purché non si arrechi disturbo ai visitatori e si mantenga il decoro e il rispetto dei luoghi;
- c) introdurre biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamentazioni e qualsiasi altro oggetto;
- e) lasciare rifiuti a terra. I rifiuti devono essere conferiti correttamente negli appositi contenitori della raccolta differenziata (vegetale, plastica e carta). Non calpestare aiuole danneggiare alberi, ecc;
- f) portare fuori dal cimitero oggetti di valore (cornici, quadri, vasi di valore, decorazioni, piante di valore, arredo, ecc) senza il preventivo permesso della Direzione dei Servizi Cimiteriali. Il personale dei Servizi Cimiteriali potrà controllare e chiedere la generalità di coloro che portano fuori dal cimitero qualsiasi oggetto o materiale e la sepoltura di provenienza;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, di volantini, ecc.;
- h) fotografare e filmare all'interno del Cimitero senza il permesso della Direzione dei Servizi Cimiteriali;
- i) eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei Cimiteri senza il permesso della Direzione dei Servizi Cimiteriali;
- j) assistere alla esumazione o estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
- k) I divieti predetti, per quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al Cimitero salvo che non sia intervenuta specifica autorizzazione.

3. Per quanto riguarda l'accesso degli animali, è consentito l'ingresso ad animali

d'affezione nell'apposito trasportino nel rispetto delle norme e dei Regolamenti vigenti, nonché di eventuali specifiche modalità approvate con deliberazione di Giunta Comunale.

4. In occasione dell'ingresso del corteo funebre potranno essere date autorizzazioni particolari da parte della Direzione dei Servizi Cimiteriali.

### **Art. 36 - Comportamento del personale addetto ai cimiteri**

1. Il personale addetto ai cimiteri dovrà osservare e far osservare, per quanto di competenza, il presente regolamento ed in particolare;
  - a) dovrà assumere un atteggiamento di correttezza e discrezione nei confronti del pubblico e dovrà vestire un abbigliamento decoroso e conforme alla sacralità del luogo;
  - b) dovrà fornire al pubblico le informazioni eventualmente richieste;
  - c) non potrà eseguire attività per conto dei privati nel cimitero, né durante né fuori dall'orario di servizio;
  - d) non dovrà trattenere per sé o per altri cose rinvenute nel cimitero;
  - e) non dovrà ricevere compensi a nessun titolo né da privati né da imprese.

### **Art. 37 - Circolazione veicoli**

1. Non è ammessa la circolazione dei veicoli privati nell'interno del Cimitero, salvo i casi riportati di seguito:

a) la Direzione dei Servizi Cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di mezzo idoneo ai cittadini in possesso del contrassegno disabili o per motivi di salute (difficoltà a deambulare) anche dietro presentazione di certificazione medica rilasciata dal medico di famiglia;

b) per motivi di lavoro la Direzione dei Servizi Cimiteriali può concedere il permesso di accesso a veicoli di servizio delle imprese, per dimostrata necessità e solo per il tempo limitato al carico-scarico e all'uso di particolari attrezzature;

c) la Direzione dei Servizi Cimiteriali può permettere l'accesso di mezzi privati per carico-scarico di materiali o oggetti di grandi dimensioni o peso da parte di privati.

2. I richiedenti il permesso di accesso ed i conducenti di mezzi entrati nel cimitero per qualsiasi motivo, sono direttamente responsabili dei danni arrecati a persone e a cose. La responsabilità dell'accesso dei mezzi del comune per eseguire lavori, oltre che del conducente, è del Servizio di appartenenza che comunque dovrà dare comunicazione dell'accesso alla Direzione dei Servizi Cimiteriali.

3. In tutti i casi su esposti, se necessario, la Direzione dei Servizi Cimiteriali indica i percorsi, le modalità e gli orari di accesso e permanenza.

### **Art. 38 - Doveri in ordine alla manutenzione**

1. Il concessionario ed i suoi discendenti sono tenuti a provvedere, per tutto la durata della concessione:

a) alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative;

b) ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;

c) a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme (o inumazione, nel caso di sepolture private a sistema di inumazione), subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.

3. Risultando e permanendo lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al precedente articolo 19.

4. Il Comune provvede alla manutenzione e pulizia dei propri fabbricati compresi quelli che ospitano colombari per loculi; i privati dovranno in questo caso provvedere alla cura della singola sepoltura. Nel caso di costruzione e assegnazione da parte dell'Amministrazione Comunale di tomba di famiglia singola e costruita con soluzione di continuità, al di fuori di fabbricati a colombario di proprietà del Comune, la manutenzione sarà a cura e a carico del privato per tutta la durata della concessione.

### **Art. 39 - Costruzione sepolture private**

1. I progetti per la costruzione delle sepolture private devono essere approvati in base a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dalle norme edilizie generali e speciali.

2. Le opere devono rispettare il più possibile, nella loro conformazione estetica, il contesto del luogo.

3. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune e a terzi.

4. I loculi devono avere almeno le seguenti dimensioni minime libere interne, lunghezza cm. 220, larghezza cm. 80, altezza cm. 60. I loculi devono essere trattati internamente con prodotti impermeabili a liquidi e gas da specificarsi in relazione di progetto o, in alternativa, le pareti devono avere spessori tali da garantire tale impermeabilità (da dichiarare in relazione di progetto). La proiezione delle luci interne dei loculi non deve risultare ridotta all'esterno dalla presenza di mazzette e infissi ai lati dell'ingresso che impediscano il corretto utilizzo di elevaferetri meccanici.

5. Sono vietate inoltre strutture fisse che ostacolano l'accesso ai loculi.

6. I progetti per la realizzazione delle sepolture private sono approvati dal Dirigente competente su conforme parere dell'Ausl e della Commissione Edilizia del Comune.

### **Art. 40 - Ornamenti ed epigrafi – Manutenzione**

1. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, ecc. secondo le forme, misure e materiali debitamente approvati dagli uffici competenti. La facoltà di chiedere il collocamento di tali opere spetta al concessionario, o, in sua mancanza, ai suoi congiunti più prossimi. Sulle lapidi potranno essere collocati i nomi, cognomi e dati anagrafici su richiesta del concessionario o di suo incaricato; per particolari epigrafi, i cui testi dovranno essere consoni alla sacralità del luogo, la richiesta dovrà essere avanzata dagli aventi titolo.

2. Sono vietati ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di

barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori o piccoli sempreverdi non di alto fusto, avendo però cura che non superino le altezze eventualmente stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

3. In caso di violazioni di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.
4. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e manutenzione delle loro sepolture.
5. Gli addetti a tali lavori devono richiedere il permesso per l'accesso alla Direzione dei Servizi Cimiteriali.

#### **Art. 41 - Imprese di costruzione, permessi, occupazione suolo per esecuzione lavori.**

1. Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. In particolare alle imprese è vietato svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Nella esecuzione di suddetti lavori l'impresa deve occupare lo spazio strettamente necessario indicato dal personale dei Servizi Cimiteriali.
4. Il Comune ha la facoltà di concedere a una o più ditte di svolgere lavoro continuativo, sebbene non esclusivo, all'interno del Cimitero.
5. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla Direzione dei Servizi Cimiteriali secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno e riparare le opere o i materiali eventualmente danneggiati.

#### **Art. 42 - Esecuzione lavori: introduzione e deposito di materiali – periodi lavorativi**

1. La circolazione di veicoli delle imprese è regolato all'articolo 37
2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti il più possibile lavorati e depositati negli spazi autorizzati.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali ed erigere baracche senza il permesso della Direzione dei Servizi Cimiteriali.
4. Per esigenze di servizio la Direzione può ordinare il trasferimento di materiale in altro spazio.
5. Nei giorni festivi e nelle giornate in cui i lavori sono sospesi, il terreno adiacente la costruzione deve essere, per quanto possibile, riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc..
6. L'orario di lavoro è indicato dalla Direzione dei Servizi Cimiteriali.
7. Alle imprese private non è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica, nei giorni festivi e durante l'Ottavario per la Commemorazione dei defunti e in altre occasioni particolari (festività, funerali speciali, ecc.) indicate dalla Direzione dei Servizi Cimiteriali.
8. La Direzione, riconosciute esigenze tecniche particolari, può permettere l'esecuzione di lavori anche nei periodi di sospensione di questi.

#### **Art. 43 - Commemorazione dei defunti - sospensione dei lavori**

1. In occasione del periodo della Commemorazione dei defunti, di anno in anno, in base alla cadenza della ricorrenza, la Direzione dei Servizi Cimiteriali indicherà il periodo di tempo in cui è vietata l'introduzione, la posa in opera di materiale e l'esecuzione di lavori da parte dei privati.

2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate (salvo i particolari casi previsti al comma 8 del precedente articolo 42 e provvedere a sistemare i materiali e gli attrezzi, decorosamente, all'interno delle aree loro concesse.

#### **Art. 44 - Vigilanza su lavori eseguiti nei cimiteri- Pareri**

1. La Direzione dei Servizi Cimiteriali vigila, per quanto di competenza, sulla realizzazione dei lavori all'interno dei cimiteri comunali; essa può impartire opportune disposizioni, avanzare rilievi o contestazioni per eventuali comportamenti difformi da quanto stabilito dal presente Regolamento, dal Regolamento di Polizia Mortuaria, dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e dalle altre norme e disposizioni in materia.

2. Nel caso di realizzazioni di nuovi reparti, tombe, di ristrutturazione ecc., la Direzione dei Servizi Cimiteriali esprime il proprio parere, tenuto conto di quanto stabilito dalle norme di Polizia Mortuaria.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE**

---

#### **Art. 45 - Sanzioni**

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscano violazioni più gravi, sono punite secondo quanto stabilito dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e successive modificazioni e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

#### **Art. 46 - Cautele**

1. Nel caso non siano presenti o reperibili gli interessati diretti, o gli intestatari o i loro discendenti, chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di epigrafe e decorazioni, o costruzione, s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati o aventi titolo.

2. In caso di contestazione il Comune si intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue.

#### **Art. 47 - Abrogazione precedenti disposizioni**

1. Il presente Regolamento Comunale abroga le disposizioni contenute nel Regolamento precedente (deliberazione del Consiglio Comunale n. 317/1995, e sue modificazioni (n. 399/1995, n. 175/1997 e n. 178/2001) e modifica quanto contenuto nel regolamento di trasporti funebri in merito agli orari di ricevimento salme nel Cimitero Urbano.

2. Restano acquisiti i diritti relativi alle concessioni in uso in base ai precedenti Regolamenti

e atti comunali.

4. Il presente Regolamento entra in vigore non appena reso esecutivo a norma di legge.

#### **Art. 48 - Disposizioni da altri Regolamenti, leggi e Piano Regolatore Cimiteriale**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale dei Trasporti Funebri, nel Regolamento di Igiene, nel Regolamento di Polizia Mortuaria – DPR 239/90 e nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

2. I Piani Regolatori Cimiteriali potranno prevedere particolari norme relative alla sistemazione delle aree e sepolture e disposizioni edilizie che, se del caso, sostituiranno anche quelle contenute nel presente Regolamento.

2. I competenti organi dell'Amministrazione Comunale potranno emanare particolari disposizioni attuative nel rispetto delle norme del presente Regolamento.

#### **Art. 49 - Regolamento e atti a disposizione del pubblico**

1. Il presente Regolamento, gli altri atti regolamentari, le deliberazioni di interesse pubblico, le ordinanze sono a disposizione dei cittadini per essere visionati presso gli uffici dei Servizi Cimiteriali negli orari fissati per le informazioni al pubblico ovvero sono consultabili nel sito web del Comune di Forlì.

2. Gli atti riguardanti le sepolture in concessione a privati potranno essere visionati presso gli uffici dei Servizi Cimiteriali, negli orari suddetti, da familiari o comunque dagli aventi titolo in merito alla concessione in uso.